



CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 19 SETTEMBRE 2012**

INDICE
PARTE I – REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

pagina

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e finalità	05
Art. 2 – Prerogative del consigliere comunale	05
Art. 3 – Dimissioni dei consiglieri	05
Art. 4 – Surrogazioni	05
Art. 5 – Supplenze	06
Art. 6 – Prima seduta del Consiglio	06

CAPO II

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 7 – Ufficio del Consiglio comunale	06
Art. 8 – Ufficio di Presidenza – Attribuzioni	07
Art. 9 – Revoca del Presidente e dei Vice Presidenti	07
Art. 10 – Funzionamento della presidenza. Missione dei consiglieri	07
Art. 11 – Composizione dei gruppi consiliari	08
Art. 12 – Capigruppo consiliari	09
Art. 13 – Conferenza dei capigruppo	09
Art. 14 – Gruppi consiliari – Risorse finanziarie	09
Art. 15 – Commissioni consiliari	10
Art. 16 – Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune	10

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 – Riunioni del consiglio comunale	10
Art. 18 – Convocazione del Consiglio comunale	10
Art. 19 – Ordine del giorno	11
Art. 20 – Presidenza delle sedute consiliari	11
Art. 21 – Sede consiliare	11
Art. 22 – Pubblicità delle sedute	12
Art. 23 – Modalità di svolgimento delle sedute	12
Art. 24 – Validità delle sedute	12
Art. 25 – Deposito delle proposte per la consultazione	12

<i>Art. 26 – Validità delle deliberazioni</i>	13
<i>Art. 27 – Verifica del numero legale</i>	13
<i>Art. 28 – Funzioni di segretario. Verbale delle sedute</i>	13
<i>Art. 29 – Posti e interventi</i>	14
<i>Art. 30 – Ordine delle sedute. Sanzioni</i>	14
<i>Art. 31 – Comportamento del pubblico</i>	14
<i>Art. 32 – Sospensione e scioglimento dell’adunanza</i>	14
<i>Art. 33 – Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno</i>	14
<i>Art. 34 – Ordine e disciplina degli interventi</i>	15
<i>Art. 35 – Fatto personale</i>	15
<i>Art. 36 – Mozione d’ordine. Richiami al regolamento e all’ordine del giorno</i>	15
<i>Art. 37 – Questioni pregiudiziali e sospensive</i>	16
<i>Art. 38 – Presentazione di emendamenti</i>	16
<i>Art. 39 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti</i>	16
<i>Art. 40 – Richiesta di votazione per parti separate</i>	16
<i>Art. 41 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria</i>	17
<i>Art. 42 – Chiusura della votazione</i>	17
<i>Art. 43 – Dichiarazione di voto e votazione</i>	17
<i>Art. 44 – Modalità di votazione</i>	18
<i>Art. 45 – Votazione per alzata di mano</i>	18
<i>Art. 46 – Votazione per appello nominale</i>	18
<i>Art. 47 – Votazione a scrutinio segreto</i>	18
<i>Art. 48 – Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità</i>	18
<i>Art. 49 – Revoca e modifica di deliberazioni</i>	19
<i>Art. 50 – Astensione obbligatoria</i>	19
CAPO IV	
<u>INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI</u>	
<i>Art. 51 – Interrogazioni</i>	19
<i>Art. 52 – Question time – Interrogazioni con risposta immediata</i>	19
<i>Art. 53 – Interpellanze</i>	20
<i>Art. 54 – Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze</i>	20
<i>Art. 55 – Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze</i>	21
<i>Art. 56 – Mozioni</i>	21
<i>Art. 57 – Presentazione e svolgimento delle mozioni</i>	21

Art. 58 –	Votazione delle mozioni	21
Art. 59 –	Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni	21
Art. 60 –	Ordine del giorno	22
Art. 61 –	Durata di svolgimento degli ordini del giorno	22
Art. 62 –	Domande di attualità	22

CAPO V

DIRITTI DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 63 –	Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri	22
Art. 64 –	Visione di documenti	23
Art. 65 –	Informazioni	24
Art. 66 –	Copia di documenti	24
Art. 67 –	Modalità per il rilascio di copia di documenti	24
Art. 68 –	Comunicazione delle decisioni del Consiglio	24
Art. 69 –	Registrazioni audiovisive	25
Art. 70 –	Interpretazione del regolamento	25

PARTE II – REGOLAMENTAZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 71 –	Ambito tematico delle commissioni consiliari permanenti	25
Art. 72 –	Composizione delle commissioni permanenti	26
Art. 73 –	Partecipazione alle altre commissioni	26
Art. 74 –	Elezione del Presidente e del Vice Presidente della commissione	26
Art. 75 –	Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della commissione	26
Art. 76 –	Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente	26
Art. 77 –	Validità delle sedute delle commissioni	27
Art. 78 –	Compiti delle commissioni permanenti	27
Art. 79 –	Assegnazione degli affari alle commissioni	27
Art. 80 –	Commissione in sede consultiva	28
Art. 81 –	Commissione in sede referente	28
Art. 82 –	Commissione in sede redigente	28
Art. 83 –	Pareri urgenti	29
Art. 84 –	Indagini	29
Art. 85 –	Commissione consiliare permanente di controllo	29

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI E D'INDAGINE

Art. 86 – Commissioni speciali	29
Art. 87 – Commissione d'indagine	30

CAPO III

NORME COMUNI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI – ABROGAZIONE DI NORME

Art. 88 – Convocazione e ordine del giorno	30
Art. 89 – Processo verbale delle sedute	31
Art. 90 – Pubblicità delle sedute	31
Art. 91 – Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche	31
Art. 92 – Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle commissioni	32
Art. 93 – Discussione e votazione	32
Art. 94 – Abrogazione di norme	32

PARTE I – REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare, prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.

Art. 2 Prerogative del consigliere comunale

1. La posizione giuridica e lo *status* di consigliere comunale sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 3 Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/200

Art. 4 Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 5
Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 6
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del Presidente del Consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, occupa il posto successivo.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7
Ufficio del Consiglio comunale

1. L'ufficio del Consiglio comunale assiste la presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali, svolge attività di supporto amministrativo.
2. L'ufficio del Consiglio comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della presidenza, delle commissioni, dei gruppi; presso l'ufficio è, altresì, collocata la biblioteca del Consiglio comunale.
3. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto comunale, gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale che formula per iscritto le proposte relative ai seguenti punti:

- ❖ l'attribuzione della responsabilità dell'ufficio del Consiglio comunale;
- ❖ l'individuazione delle unità organizzative, anche di livello dirigenziale, che compongono l'ufficio del Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- ❖ la dotazione organica dell'ufficio del Consiglio comunale.

Art. 8

Ufficio di Presidenza – Attribuzioni

1. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto comunale, il Presidente del Consiglio comunale ed i (due) vice Presidenti (di cui uno *vicario*), costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, per lo svolgimento delle seguenti attribuzioni, nonché in fase propedeutica alla convocazione del Consiglio comunale e, comunque, prima della convocazione della conferenza dei capigruppo:
 - ❖ elaborazione della proposta dell'ordine del giorno del Consiglio;
 - ❖ programmazione delle iniziative che intende promuovere la presidenza del Consiglio comunale, le commissioni consiliari, e contestuale valutazione della loro sostenibilità sul piano dell'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative;
 - ❖ adozione delle misure organizzative necessarie alla ottimale utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, e del personale assegnato all'ufficio;
 - ❖ partecipazione ai lavori della 1a commissione consiliare permanente, in ordine alle materie che hanno ad oggetto la disciplina dello Statuto e dei regolamenti relativi al funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente e degli istituti di partecipazione;
 - ❖ ogni altra questione che interessa le attività istituzionali dell'ufficio di presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio può delegare i vice Presidenti ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
4. Un impiegato designato dal Presidente svolge funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza.

Art. 9

Revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

1. La proposta di revoca del Presidente o di uno o di entrambi i vice Presidenti deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri componenti il Consiglio comunale.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 3 (tre) giorni e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.
3. Se la proposta di revoca viene approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio è convocato entro 10 (dieci) giorni per la elezione del nuovo Presidente e dei vice Presidenti. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal consigliere anziano.
4. In nessun caso l'ufficio di presidenza decade *tout court*, in presenza di cessazione di uno dei suoi componenti.

Art. 10

Funzionamento della presidenza. Missione dei consiglieri

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del Consiglio, nonché dei gruppi consiliari.
2. Ai consiglieri che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori del capoluogo ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011.

3. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni -autonomie locali.
4. In occasione delle missioni istituzionali di cui al comma 3 agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.
5. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
6. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
7. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute.
8. Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende far parte.
3. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare, entro tre giorni dalla proclamazione, a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di consiglieri inferiore a tre, salvo nel caso di costituzione del gruppo misto. E' consentita la costituzione di gruppi formati da uno o due consiglieri se aderenti ad una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali ed abbia ottenuto l'elezione di almeno un consigliere comunale E' consentita la costituzione di un gruppo formato anche da un solo consigliere, oltre ai casi suddetti, nell'ipotesi che il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale.
5. Quando i componenti di un gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a tre, il gruppo è considerato automaticamente sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro tre giorni dallo scioglimento ad altro gruppo, vengono iscritti al gruppo misto.
6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al presidente del Consiglio comunale. In caso contrario, entrano a far parte del gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al presidente del Consiglio in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.
7. I gruppi consiliari appartenenti alla maggioranza o minoranza possono costituire un coordinamento, previa comunicazione all'Ufficio di presidenza, per lo svolgimento in comune dell'attività politico-istituzionale. Il coordinamento determina autonomamente la propria forma di rappresentanza.

Art. 12

Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più suffragato. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Presidente del consiglio comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 13

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Presidente, il Segretario Generale.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
3. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze dei Capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
4. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - ❖ fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

Art. 14

Gruppi consiliari – Risorse finanziarie

1. Ciascun gruppo consiliare dispone di un fondo annuale per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali: organizzazione di convegni, promozione di iniziative esterne volte all'acquisizione di elementi conoscitivi utili alla definizione di proposte politico-amministrative, ed ulteriori iniziative di analogo tenore.
2. Il fondo annuale di cui al precedente comma è ripartito fra tutti i gruppi consiliari in un'unica *tranche*, secondo i seguenti criteri:
 - ❖ il 40% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;
 - ❖ il 60% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo consiliare della quota rapportata al numero dei consiglieri componenti il gruppo stesso.
3. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede all'assegnazione della quota spettante ai gruppi consiliari ed alla nomina degli economisti incaricati della gestione dei fondi, su indicazione nominativa dei capigruppo consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

Art. 15
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce e disciplina le seguenti commissioni consiliari:
 - ❖ permanenti;
 - ❖ temporanee;
 - ❖ di indagine;
 - ❖ di controllo e di garanzia.
2. La disciplina di dettaglio delle commissioni consiliari è contenuta nei successivi capi del presente regolamento.

Art. 16
Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO III
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Riunioni del Consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del presidente del Consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

Art. 18
Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'art. 2963 del codice civile.

3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma se la maggioranza dei componenti il Consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio informatico almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.
6. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima e seconda convocazione.

Art. 19 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o, comunque, indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art. 20 **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Tutte le sedute del consiglio comunale successive alla prima sono presiedute dal presidente del consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del Consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente vicario, la presidenza viene assunta dal vice Presidente non vicario. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente non vicario, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Art. 21 **Sede consiliare**

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il presidente del Consiglio può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta.

4. Persone estranee al consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente del Consiglio.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 22
Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Art. 23
Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto per legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.

Art. 24
Validità delle sedute

1. Il consiglio è validamente costituito se interviene almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri comunali assegnati, senza computare il Sindaco.
2. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.

Art. 25
Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio di presidenza, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Art. 26

Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione , non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione , che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se è presente almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 27

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri comunali, fatto dal Segretario Generale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica in ogni momento.
Il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale e nel caso di accertata insufficienza del numero necessario , dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno , dei quali non è stata affrontata la trattazione.
4. Non possono essere trattati , in seconda convocazione, gli argomenti che nella seduta di prima convocazione sono stati rinviati , ovvero discussi e non deliberati.

Art. 28

Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale.
2. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
3. In tale verbale sono riportati:
 - ❖ i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ❖ ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - ❖ gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - ❖ i provvedimenti adottati;
 - ❖ le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
4. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
5. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio della seduta e dal Segretario Generale.
7. Per la compilazione del verbale il segretario generale può esser coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
8. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
9. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati presso l'Ufficio di presidenza. Una copia del processo verbale viene inviata a tutti i consiglieri comunali e, su richiesta, anche su supporto magnetico. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dei lavori del Consiglio comunale immediatamente successivo.

Art. 29

Posti e interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente del consiglio.
2. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta la facoltà dal presidente; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

Art. 30

Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente ne dispone l'allontanamento.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'allontanamento possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Art. 31

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 32

Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 33

Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 34

Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per i singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

Art. 35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il presidente del consiglio, se ritiene raccogliabile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il consiglio comunale senza discussione.

Art. 36

Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del presidente, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 37

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.
4. Su proposta di un consigliere comunale e successiva conforme votazione del Consiglio, è possibile sospendere la discussione in Consiglio, fissando il tempo di durata della sospensione.

Art. 38

Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti.

Art. 39

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Art. 40

Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.

2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 41

Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 42; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 42.

Art. 42

Chiusura della votazione

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio, previo avviso, può dichiarare la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì richiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Art. 43

Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 44

Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezione di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 45

Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente del Consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art. 46

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno cinque consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello.

Art. 47

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede vidimate.
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale. I consiglieri astenuti, in sede di votazione a scrutinio segreto, possono dichiarare i motivi dell'astensione.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 48

Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

Art. 49

Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso Consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.
2. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Art. 50

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario generale e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'a

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 51

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Art. 52

Question time – Interrogazioni con risposta immediata

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, ogni primo lunedì del mese. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Sindaco o il Vice Sindaco e l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un consigliere per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Sindaco o dal Vice Sindaco, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Sindaco, come definita dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000. Negli altri casi il Presidente del Consiglio comunale invita a rispondere l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte agli Assessori invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente del Consiglio comunale.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde l'Assessore competente, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 53

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.

Art. 54

Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta del Consiglio comunale, dopo le eventuali comunicazioni del presidente del Consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta della Giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della Giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Art. 55
Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta di Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Art. 56
Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio comunale, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Art. 57
Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 58
Votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

Art. 59
Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Art. 60
Ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materia di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Consiglio.

Art. 61
Durata di svolgimento degli ordini del giorno

1. Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi quarantacinque minuti di ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.

Art. 62
Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande, formulate per iscritto, vanno consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o un Assessore hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o meno.

CAPO V
DIRITTI DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 63
Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al Consiglio, deve inviare al Presidente del Consiglio un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Presidente del Consiglio può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.

5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma, il Presidente del Consiglio inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra, corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Art. 64

Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizie e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta alla direzione del settore comunale competente per materia.
3. La direzione comunale competente per materia adotta, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il Dirigente ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.
6. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - ❖ provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - ❖ verbali delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;
 - ❖ proposte di deliberazioni da parte della Giunta al Consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
7. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - ❖ degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
 - ❖ degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio informatico.
8. I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al sesto e settimo comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.
9. E' escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione.

Art. 65

Informazioni

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed Assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal dirigente/responsabile di servizio.
3. Amministratori e Dirigenti/responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 66

Copia di documenti

1. Ciascun consigliere può richiedere al dirigente/responsabile di servizio, e per conoscenza al sindaco, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali, relativi a tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il Dirigente/responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 67.

Art. 67

Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal Segretario generale o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, esser munita di bollo del Comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di tre giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

Art. 68

Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio informatico, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di presidenza trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 69
Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato e conservato agli atti
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 70
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente del consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale incarica il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente del consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente del consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

PARTE II – REGOLAMENTAZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 71

Ambito tematico delle Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - ❖ 1A Commissione consiliare permanente: Affari generali ed istituzionali, Annona, Sicurezza, Legalità;
 - ❖ 2A Commissione consiliare permanente: Attività produttive, Sviluppo economico, Lavoro;
 - ❖ 3A Commissione consiliare permanente: Affari finanziari;
 - ❖ 4A Commissione consiliare permanente: Lavori pubblici;
 - ❖ 5A Commissione consiliare permanente: Programmazione e pianificazione del territorio;
 - ❖ 6A Commissione consiliare permanente: Affari socio-sanitari, Sport, Tempo libero;
 - ❖ 7A Commissione consiliare permanente: Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici;
 - ❖ 8A Commissione consiliare permanente: Cultura, Pubblica istruzione.

Art. 72

Composizione delle commissioni permanenti

1. Ogni consigliere comunale può far parte di tutte le commissioni, con la precisazione che ciascun consigliere debba far parte di almeno una commissione consiliare, fermo restando il limite massimo di *gettoni di presenza* erogabili per legge.
2. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo.
3. Ogni commissione consiliare permanente è formata da 5 (cinque) componenti ed è organizzata in modo da garantire la proporzionalità della maggioranza e della minoranza. Si terrà conto, altresì, della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Art. 73

Partecipazione alle altre commissioni

1. Ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando il solo diritto di intervento con esclusione del diritto di voto.

Art. 74

Elezione del Presidente e del Vice Presidente della commissione

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal presidente del consiglio, che la presiede.
2. Nella prima seduta la commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e vice Presidente. Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione.

Art. 75

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della commissione

1. Il Presidente convoca la commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio.
2. Il vice Presidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, vacanza. Collabora col presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano, componente della commissione.

Art. 76

Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la commissione.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della commissione entro dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice Presidente, la commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo vice Presidente.

Art. 77

Validità delle sedute delle commissioni

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti all'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 78

Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - ❖ in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - ❖ in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - ❖ in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 79

Assegnazione degli affari alle commissioni

1. Salvi i casi espressamente previsti dalle norme regolamentari in tema di funzionamento del Consiglio, il presidente del consiglio assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in commissione sono i seguenti:
 - ❖ per la sede consultiva, quindici (15) giorni dall'assegnazione;
 - ❖ per la sede referente, venti (20) giorni dall'assegnazione;
 - ❖ in sede redigente, tre (3) mesi dall'assegnazione.
3. Il Presidente della commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una sola volta e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una commissione. Sono escluse:
 - ❖ la mozione di sfiducia;
 - ❖ la revoca del presidente del consiglio;
 - ❖ l'istituzione delle commissioni di cui al successivo Capo II;
 - ❖ le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del consiglio.
5. Se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alle commissioni competenti; in questo caso, le commissioni, per l'esame e la votazione, possono riunirsi in seduta comune. In tal caso, le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età.

6. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle commissioni interessate.
7. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

Art. 80

Commissione in sede consultiva

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle commissioni consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 91, 4° comma, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 79, 2° comma trascorrono senza che la commissione faccia conoscere il proprio parere, il presidente del consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Art. 81

Commissione in sede referente

1. Alla commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo ufficiale.

Art. 82

Commissione in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può assegnare alla commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in commissione dei singoli articoli, restando riservata al consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al presidente del Consiglio, che ne cura la comunicazione ai gruppi consiliari. Entro i successivi dieci (10) giorni i consiglieri possono far pervenire alla commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.

4. Prima della votazione finale in consiglio, un terzo dei consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto all'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.
5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Art. 83

Pareri urgenti

1. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può chiedere che il parere della commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a settantadue (72) ore.

Art. 84

Indagini

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa, le commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento delle indagini possono svolgersi anche fuori della sede comunale.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al presidente del consiglio che ne cura la distribuzione a tutti i gruppi consiliari.
5. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Art. 85

Commissione consiliare permanente di controllo

1. E' istituita la commissione consiliare permanente di controllo; il numero dei componenti della detta commissione è fissato nei modi previsti dall'art. 72 comma 3.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della commissione con le modalità di cui all'art. 74. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il vice Presidente dai componenti di maggioranza.
3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI E D'INDAGINE

Art. 86

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.

2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - ❖ designa il Presidente e il vice Presidente della commissione speciale;
 - ❖ designa i componenti della commissione;
 - ❖ indica i compiti della commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - ❖ fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 87

Commissione d'indagine

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da un quarto dei consiglieri comunali.
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - ❖ designa il presidente e il vice presidente della commissione;
 - ❖ designa i componenti della commissione;
 - ❖ fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 90, le riunioni della commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

CAPO III

NORME COMUNI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI – ABROGAZIONE DI NORME

Art. 88

Convocazione e ordine del giorno

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo.
2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetto identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Salva autorizzazione espressa del presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale.
4. Le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre (3) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comune.

Art. 89
Processo verbale delle sedute

1. Delle sedute delle commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I consiglieri, componenti la commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art. 90
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal presidente della commissione. Le commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti dell'Amministrazione comunale ed organizzazioni rappresentative di interessi collettivi che la commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 91
Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche

1. In relazione agli affari di loro competenza, le commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello statuto, l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti/responsabili dei servizi, funzionari e consulenti del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende partecipate e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del comune all'interno della società.
2. Le commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Le commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
4. Spetta alle commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al comune, sono diramati dal Presidente della commissione competente.
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi del presente regolamento.

Art. 92

Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto all'ordine del giorno. In questo caso la commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Art. 93

Discussione e votazione

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in consiglio.
2. Le commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine, le commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Art. 94

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il precedente *Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali*, nonché tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelli del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione lo Statuto e le leggi vigenti in materia.

